

NOVITA' SULLA MEDIAZIONE

Il Governo Letta ha apportato delle modifiche che cambiano sostanzialmente il modello di mediazione introdotto dal D.Lgs. 28/10. Non si può più parlare di mediazione obbligatoria in quanto l'intera procedura si svolge solo con il consenso delle parti.

Nel dettaglio le principali novità rispetto al modello di mediazione precedente:

- 1) la procedura di mediazione si svolge **solo a seguito del consenso delle parti** raccolto in un incontro preliminare informativo e di programmazione (art. 8, comma 1);
- 2) **solo lo svolgimento dell'incontro preliminare informativo è condizione di procedibilità**(per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza a costi massimi molto contenuti (art. 17, comma 5 bis);
- 3) le **controversie di Rc auto sono escluse** dalle materie per cui è previsto l'incontro di programmazione;
- 4) il **giudice può ordinare**, e non solo invitare, in mediazione le parti indicando l'organismo; Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
- 5) ai fini dell'omologa, il verbale di accordo **deve essere firmato da tutti gli avvocati** che assistono le parti;
- 6) la durata massima dell'intera procedura è stata **ridotta a 3 mesi**;
- 7) gli avvocati sono **mediatori di diritto**.